

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI SAN QUIRINO

VARIANTE n. 65 al PRGC

Rapporto preliminare assoggettabilità VAS

DLgs 152/2006 art. 6 comma 3, art. 12
LR n.16/2008 Art. 4 comma 2, 3

Aprile 2015

DE MATTIO/RAFFIN ARCHITETTI

Arch. **Michele De Mattio**
Arch. **Giuliana Raffin**
Arch. **Roberto Moret**

- viale Marconi, 4b 33170 PORDENONE – t. 043427426 f. 04341707308 - m.demattio@virgilio.it -

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

(art. 12 DLgs 152/2006 - Allegati I Parte Seconda)

Premessa

La Variante n. 65 al PRGC del Comune di San QUIRINO è una variante urbanistica alle norme tecniche; il presente rapporto preliminare è fatto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs n.152/2006 e dell'art. 4 comma 2 e 3 della L.R. n.16 del 05.12.2008 (*Piccole aree a livello locale e per modifiche minori dei piani*) in quanto trattasi di variante non sostanziale al PRGC ai sensi del comma 1 lettera d dell'art. 17 del D.P.Reg 086/2008 soggetta alle procedure stabilite dal comma 5 art. 63 L.R. 5/2007 e smi.

1. Caratteristiche della variante

La Variante n.65 al PRGC prevede la modifica della normativa tecnica di attuazione relativa alle zone: "Zona omogenea E 5" e "Zona E 6.2" del P.R.G.C. del Comune di San Quirino, con esclusione di tutte le aree sottoposte al vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

La Variante ha per obiettivo quello di definire le caratteristiche dei vasi vinari (serbatoi per lo stoccaggio dei vini) ad uso delle aziende agricole. I serbatoi sono strettamente funzionali all'attività vitivinicola dell'azienda.

La norma inoltre specifica che gli interventi dovranno tenere debitamente conto in fase progettuale della situazione paesaggistica ed ambientale.

In relazione di eventuali elementi di mitigazione e compensazione, la norma prevede che i vasi vinari siano contenuti nelle dimensioni in altezza fino al massimo di 12m e opportunamente inseriti nel contesto ambientale in modo da ridurre l'impatto visivo.

La Variante non ha incidenza sugli aspetti riferiti ad altri 'progetti od attività' in corso o in programma in quanto non introduce nessun nuovo elemento rispetto alle norme preesistenti.

Essa si pone in continuità con le finalità dello strumento urbanistico comunale e quelli sovraordinati.

2. Caratteristica degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

Gli effetti derivanti dall'attuazione della variante sono di entità assolutamente trascurabili in quanto, non vengono introdotte novità rispetto agli interventi già programmati e previsti dalle norme preesistenti.

La variante non produce effetti che presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente in quanto, non introduce novità rispetto agli interventi già programmati e consentiti.

La variante per le sue caratteristiche non produce effetti su aspetti geografici o di popolazione.

La variante non produce effetti sul clima, natura del terreni, assetto vegetazionale, valori ambientali, nello specifico non interessa aree sottoposte a vincoli di tutela ai sensi del DLgs 42/2004 e smi.

3. Impatti su aree di interesse nazionale o comunitario

Nel territorio del Comune di San Quirino sono presenti i seguenti siti di interesse comunitario e naturale;

- la ZPS – n. IT3311001 Magredi di Pordenone;
- il Biotopo naturale: Magredi di San Quirino (DPGR del 24.10.97 n-0353/Pres)
- il SIC – IT3310009 Magredi del Cellina;

In riferimento all'impatto sulle aree riconosciute di interesse comunitario, in data 25.05.2012 è stato inoltrato, presso La Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna – Servizio per la Valutazione di Impatto Ambientale, la richiesta di un parere per la realizzazione di opere esterne e di un deposito di vini in

cisterna (Vasi vinari) a servizio dell'attività vitivinicola in zona E 6.2 all'interno del SIC – IT3310009 Magredi del Cellina.

La Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna – Servizio per la Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. N. SVIA/21565/SIC V del 19.06.2012, in ordine alla realizzazione all'interno dell'area SIC IT 3310009 “Magredi del Cellina” del deposito di vini in cisterna e alla loro localizzazione nelle pertinenze di un edificio esistente, ha comunicato che *“si ritiene che gli stessi non comportino un'incidenza significativa sui valori naturali tutelati; non risulta pertanto necessario attivare la procedura di Valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997.”*

Considerata la portata delle variazioni introdotte dalla variante nelle norme per le zone sopra richiamate, visto il parere della Direzione regionale su riportato relativo ad un intervento specifico nel SIC “Magredi del Cellina”, e visto l'estraneità sia in termini di contenuti che di distanza fisica degli altri ambiti interessati, si può affermare che le stesse non incidono sulle aree protette.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni e valutazioni sopra espresse si ritiene che la Variante 65 in esame non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto:

- La modifica alla norma introdotta non comporta nuovi interventi rispetto a quelli già previsti e consentiti dal piano, ma solamente modifica le caratteristiche dimensionali che possono avere i vasi vinari.
- Sono escluse tutte le aree sottoposte al vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e modifiche alla norme introdotte non comportano un'incidenza significativa sui valori naturali nelle aree di interesse comunitario come meglio specificato nel precedente paragrafo.